



9.2.2017

## **PARERE**

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione giuridica

concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0728(COD))

Relatore per parere: Helga Stevens

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

I negoziati relativi al trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa ("trattato di Marrakech") si sono svolti tenendo presente che il trattato di Marrakech è un accordo misto, cioè alcune delle materie che lo costituiscono sono considerate di competenza dell'UE e altre di competenza degli Stati membri. Quindici Stati membri hanno già firmato il trattato di Marrakech.

Esso è considerato un trattato di portata storica in quanto è il primo trattato a disciplinare le eccezioni relative al diritto d'autore e a contenere una componente in materia di diritti umani. Il relatore per parere si è impegnato per migliorare l'accesso alle opere coperte da diritto d'autore per le persone ipovedenti, le quali avranno un maggiore accesso ai libri in tutto il mondo grazie alle molte organizzazioni che potranno inviare copie delle opere negli altri paesi.

Il relatore per parere si inoltre consultato con le organizzazioni di disabili e i soggetti interessati e trae la conclusione che la proposta della Commissione viene vista positivamente. Le modifiche al testo si sono limitate alle competenze della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e a garantire che la formulazione sia conforme alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nonché al trattato di Marrakech.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva

##### Visto 1

*Testo della Commissione*

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare *l'articolo* 114,

*Emendamento*

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare *gli articoli 19 e* 114,

### Emendamento 2

#### Proposta di direttiva

##### Visto 1 bis (nuovo)

*visto il protocollo (n. 1) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,*

### Emendamento 3

#### Proposta di direttiva Visto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*visto il protocollo (n. 2) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,*

### Emendamento 4

#### Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Le direttive dell'Unione nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi forniscono certezza giuridica e un elevato livello di protezione per i titolari dei diritti. Questo quadro giuridico armonizzato contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno e stimola l'innovazione, la creazione, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche nell'ambiente digitale. Esso mira inoltre a promuovere l'accesso alla conoscenza e alla cultura proteggendo le opere e altro materiale e consentendo eccezioni o limitazioni che sono nell'interesse pubblico. È opportuno garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi dei titolari dei diritti, da una parte, e degli utenti, dall'altra.

(1) Le direttive dell'Unione nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi forniscono certezza giuridica e un elevato livello di protezione per i titolari dei diritti. Questo quadro giuridico armonizzato contribuisce al corretto *e migliorato* funzionamento del mercato interno e stimola l'innovazione, la creazione, gli investimenti, *l'occupazione* e la produzione di contenuti nuovi, anche nell'ambiente digitale *e online*. Esso mira inoltre a promuovere l'accesso alla conoscenza e alla cultura proteggendo le opere e altro materiale e consentendo eccezioni o limitazioni che sono nell'interesse pubblico. È opportuno garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi dei titolari dei diritti, da una parte, e degli utenti, dall'altra.

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 3

#### *Testo della Commissione*

(3) Le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa continuano a incontrare numerosi ostacoli nell'accesso ai libri e ad altro materiale stampato protetto dal diritto d'autore e dai diritti connessi. È necessario adottare misure volte ad aumentare la disponibilità di tali opere in formati accessibili e a migliorarne la circolazione nel mercato interno.

#### *Emendamento*

(3) Le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, **comprese le persone con disabilità fisiche incapaci di tenere o manipolare un libro**, continuano a incontrare numerosi ostacoli nell'accesso ai libri e ad altro materiale stampato protetto dal diritto d'autore e dai diritti connessi. È necessario adottare misure volte ad aumentare la disponibilità di tali opere in formati accessibili e a migliorarne la circolazione nel mercato interno.

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) La presente direttiva prevede misure a favore delle persone non vedenti, con una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità, o con disabilità percettive o di lettura, compresa la dislessia, che impediscono loro di leggere materiale stampato in misura equivalente a quella di una persona che non soffre di tali disabilità, e delle persone che soffrono di una disabilità fisica che impedisce loro di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura necessaria per leggere. L'obiettivo delle misure introdotte dalla presente direttiva è migliorare la disponibilità di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi e altre pubblicazioni, spartiti musicali e altro materiale stampato, anche in formato audio, che siano digitali o

#### *Emendamento*

(5) La presente direttiva prevede misure a favore delle persone non vedenti, con una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità, o con disabilità percettive o di lettura, compresa la dislessia, **o con qualsiasi altro disturbo dell'apprendimento**, che impediscono loro di leggere materiale stampato in misura equivalente a quella di una persona che non soffre di tali disabilità, e delle persone che soffrono di una disabilità fisica che impedisce loro di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura necessaria per leggere. L'obiettivo delle misure introdotte dalla presente direttiva è migliorare la disponibilità di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi e altre pubblicazioni, spartiti

analogici, in formati che rendano tali opere e altro materiale accessibili a queste persone in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale handicap o disabilità. I formati accessibili includono braille, stampa a grandi caratteri, e-book adattati, audiolibri e trasmissioni radiofoniche.

musicali e altro materiale stampato, anche in formato audio, che siano digitali o analogici, *online o offline*, in formati che rendano tali opere e altro materiale accessibili a queste persone in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale handicap o disabilità. I formati accessibili includono braille, stampa a grandi caratteri, e-book adattati, audiolibri e trasmissioni radiofoniche.

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Considerando 6**

#### *Testo della Commissione*

(6) La presente direttiva dovrebbe pertanto prevedere eccezioni obbligatorie ai diritti che sono armonizzati dalla normativa dell'Unione e che sono pertinenti per gli utilizzi e le opere contemplati dal trattato di Marrakech. Tali diritti includono in particolare i diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico, messa a disposizione, distribuzione e prestito di cui alle direttive 2001/29/CE, 2006/115/CE e 2009/24/CE e i diritti corrispondenti di cui alla direttiva 96/9/EC. Poiché le eccezioni e le limitazioni previste dal trattato di Marrakech riguardano anche le opere in formato audio, come gli audiolibri, è necessario che tali eccezioni si applichino anche ai diritti connessi.

#### *Emendamento*

(6) La presente direttiva dovrebbe pertanto prevedere eccezioni obbligatorie ai diritti che sono armonizzati dalla normativa dell'Unione e che sono pertinenti per gli utilizzi e le opere contemplati dal trattato di Marrakech. Tali diritti includono in particolare i diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico, messa a disposizione, distribuzione e prestito di cui alle direttive 2001/29/CE, 2006/115/CE e 2009/24/CE e i diritti corrispondenti di cui alla direttiva 96/9/EC. Poiché le eccezioni e le limitazioni previste dal trattato di Marrakech riguardano anche le opere in formato audio, come gli audiolibri, è necessario che tali eccezioni si applichino anche ai diritti connessi.

***L'applicazione delle eccezioni previste dalla presente direttiva dovrebbe lasciare pregiudicate altre eccezioni più favorevoli per le persone con disabilità previste dagli Stati membri, come ad esempio quelle relative all'utilizzo privato.***

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) In considerazione della natura specifica dell'eccezione, del suo ambito di applicazione e dell'esigenza di certezza giuridica per i beneficiari della stessa, gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati ad imporre requisiti supplementari per l'applicazione dell'eccezione, quali ad esempio sistemi di indennizzo o la previa verifica della disponibilità commerciale di copie in formato accessibile.

*Emendamento*

(11) In considerazione della natura specifica dell'eccezione, del suo ambito di applicazione e dell'esigenza di certezza giuridica per i beneficiari della stessa, gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati ad imporre requisiti supplementari per l'applicazione dell'eccezione, quali ad esempio sistemi di indennizzo o la previa verifica della disponibilità commerciale di copie in formato accessibile. ***Tali requisiti aggiuntivi potrebbero contrastare con l'obiettivo di facilitare lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile nell'ambito del mercato interno.***

**Emendamento 9**

**Proposta di direttiva  
Considerando 13**

*Testo della Commissione*

(13) La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ("UNCRPD"), di cui l'**UE** è parte, garantisce alle persone con disabilità il diritto di accedere alle informazioni e di partecipare alla vita culturale, economica e sociale su base di eguaglianza con gli altri. L'UNCRPD impone alle parti aderenti alla convenzione di adottare tutte le misure opportune, in conformità del diritto internazionale, per garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole o discriminatorio all'accesso ai prodotti culturali da parte delle persone con disabilità.

*Emendamento*

(13) La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ("UNCRPD"), di cui l'**Unione** è parte ***dal 21 gennaio 2011***, garantisce alle persone con disabilità il diritto di accedere alle informazioni ***e alla comunicazione*** e di partecipare alla vita culturale, economica, ***politica, lavorativa*** e sociale su base di eguaglianza con gli altri. L'UNCRPD impone alle parti aderenti alla convenzione di adottare tutte le misure opportune, in conformità del diritto internazionale, per garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole o discriminatorio all'accesso ai prodotti culturali da parte delle persone con disabilità.

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantire loro l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

#### *Emendamento*

(14) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che l'Unione **vieta la discriminazione sulla base della disabilità e** riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantire loro l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1

#### *Testo della Commissione*

(1) “opera e altro materiale”, opere sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, protette da diritto d'autore o da diritti connessi e pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico;

#### *Emendamento*

(1) "opera e altro materiale", opere sotto forma di libri, **e-book**, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, **online o offline**, anche in formato audio, quali gli audiolibri, protette da diritto d'autore o da diritti connessi e pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico;

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

(c) una persona che soffre di una disabilità percettiva o di lettura, compresa la dislessia, e quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità o handicap; o

*Emendamento*

(c) una persona che soffre di una disabilità percettiva o di lettura, compresa la dislessia, ***o di qualsiasi altro disturbo dell'apprendimento***, e quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità o handicap; o

**Emendamento 13**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Gli Stati membri assicurano che le eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi di cui al paragrafo 1 non possano essere sostituite da misure di tipo tecnologico o contrattuale.***

**Emendamento 14**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 7 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Entro [due anni dalla data di recepimento], la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla disponibilità, in formati accessibili, di opere e altro materiale diversi da quelli definiti all'articolo 2, paragrafo 1, per i beneficiari, e di opere e altro materiale per le persone con disabilità diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 2, nel mercato interno. La relazione contiene una valutazione dell'eventuale necessità di modificare il campo di applicazione della presente direttiva.

Entro [due anni dalla data di recepimento], la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla disponibilità, in formati accessibili, di opere e altro materiale diversi da quelli definiti all'articolo 2, paragrafo 1, per i beneficiari, e di opere e altro materiale per le persone con disabilità diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 2, nel mercato interno. La relazione contiene una valutazione, ***che tiene conto dei progressi tecnologici e in particolare delle tecnologie disponibili per aiutare le persone con disabilità nonché***

*dell'accessibilità di tali tecnologie,*  
dell'eventuale necessità di modificare il  
campo di applicazione della presente  
direttiva.

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva Articolo 8 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

***Non prima di*** [cinque anni dalla data di recepimento], la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva e presenta le principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, se del caso unitamente a proposte di modifica della direttiva.

#### *Emendamento*

***Entro*** [cinque anni dalla data di recepimento], la Commissione, ***tenendo anche in considerazione gli sviluppi tecnologici nel contesto dell'accessibilità,*** procede a una valutazione della presente direttiva e presenta le principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, se del caso unitamente a proposte di modifica della direttiva. ***La relazione della Commissione tiene conto dei punti di vista degli attori pertinenti della società civile, delle organizzazioni non governative interessate e delle parti sociali, incluse le organizzazioni di persone con disabilità e quelle che rappresentano le persone anziane.***

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE  
DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Il seguente elenco è redatto su base puramente volontaria sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere. Il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone nella preparazione del progetto di parere:

<b>Soggetti giuridici e/o persone fisiche</b>
Unione europea dei ciechi (European Blind Union)
il Forum europeo sulla disabilità.

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e modifica della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione
<b>Riferimenti</b>	COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	JURI 6.10.2016
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	EMPL 24.11.2016
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Helga Stevens 28.11.2016
<b>Esame in commissione</b>	8.12.2016
<b>Approvazione</b>	25.1.2017
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 49 -: 0 0: 2
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Marco Valli

## VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

49	+
ALDE	Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber
ECR	Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská
EFDD	Laura Agea, Marco Valli
GUE/NGL	Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes
NI	Lampros Fountoulis
PPE	Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc
S&D	Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato
Verts/ALE	Jean Lambert, Terry Reintke

0	-

2	0
ENF	Dominique Martin, Joëlle Mélin

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti